

Al Signor Presidente
della Corte d'Appello di Milano
(anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Giudiziario)

e p.c.

Al Signor Presidente
del Tribunale di Milano

Al Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Al Presidente
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Al Presidente
del Collegio dei Ragionieri di Milano

A tutti i colleghi della Sezione Fallimentare
del Tribunale di Milano

alla c.a. avv. Enrico Granata
All'Associazione Bancaria Italiana
piazza del Gesù 49
00186 Roma

alla c.a. dr. Vito De Marco
San Paolo Imi s.p.a.
piazza Diaz 7
20123 Milano

alla c.a. avv. Vito Faggella
Banca Intesa Gestione Crediti s.p.a.
via Sile 18
20139 Milano

alla c.a. dott.ssa Maurizia A. Comneno
UniCredito Italiano
via S. Protaso 3
20121 Milano

alla c.a. avv. Riccardo Tristano
Capitalia
via dei Montecatini 17
00186 Roma

alla c.a. dott.ssa Noemi Corbani
B.N.L. – Banca Nazionale del Lavoro
piazza S. Fedele 1/3
20121 Milano

La Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano ha ravvisato da tempo l'esigenza che le azioni revocatorie promosse nei confronti degli istituti di credito siano precedute da

una approfondita disamina degli importi realmente revocabili, onde evitare iniziative per importi eccessivi rispetto a quelli effettivamente richiedibili.

E' stata ottenuta da parte dei principali gruppi bancari (San Paolo Imi, Banca Intesa, Unicredito, Capitalia, BNL) la disponibilità ad aderire al "protocollo di comportamento" che si allega, in virtù del quale l'eventuale azione giudiziaria del Fallimento viene preceduta da un confronto tra il curatore, o il suo consulente, e i rappresentanti della banca, volto ad approfondire i termini e il fondamento della richiesta del curatore e ad individuare, ove possibile, il contenuto di una soluzione transattiva da sottoporre all'autorizzazione di legge.

Il protocollo allegato è stato altresì inviato all'ABI che sullo stesso non ha formulato osservazioni critiche ed obiezioni.

Il protocollo viene messo a disposizione dei giudici delegati e dei curatori che intendano usufruirne e va interpretato come un contributo alla migliore efficienza dell'attività recuperatoria delle procedure.

Il protocollo vuole anche essere un valido strumento per prevenire o ridurre il contenzioso con gli istituti di credito, che tanto appesantisce il lavoro dei giudici delegati.

Sarò grato alla V.S. se vorrà trasmettere copia del protocollo in oggetto ai Presidenti dei Tribunali del distretto di Milano, nella prospettiva del suo recepimento come "protocollo distrettuale" di comportamento.

Cordiali saluti.

Protocollo di comportamento tra le procedure concorsuali e le banche per la disamina congiunta delle problematiche relative all'applicazione della disciplina delle azioni revocatorie ai rapporti intervenuti tra il fallito e la banca, nonché per l'individuazione di eventuali soluzioni stragiudiziali delle possibili vertenze.

1. Il curatore fallimentare comunica alla banca le risultanze documentarie in suo possesso relative ai rapporti intercorsi tra la banca e il fallito e oggetto di possibili azioni revocatorie.

2. Il curatore chiede alla banca copia della ulteriore documentazione concernente tali rapporti e che risulti non acquisita al fallimento.

La richiesta del curatore deve riguardare esclusivamente la documentazione di cui la procedura avrebbe diritto ad ottenere l'esibizione in sede giudiziale.

L'utilizzabilità di tale documentazione nell'eventuale successiva fase giudiziale sarà regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

3. Il curatore e la banca, assistiti ove del caso da propri consulenti, esaminano i rapporti in questione, approfondendone in contraddittorio i profili giuridici e di fatto, ed individuano, ove possibile, una soluzione transattiva, che, se accettata alla banca, viene sottoposta dal curatore alla valutazione del tribunale per le autorizzazioni di legge.

4. Nel caso in cui i rapporti riguardino un gruppo di imprese, essi vengono esaminati nel loro complesso, seppur tenuto conto dell'autonomia giuridica delle singole imprese del gruppo.

5. L'esame congiunto di cui al n.2 avrà una durata non superiore, tendenzialmente, a 6 mesi, salvo proroga concordata per i casi più complessi.

6. Qualora l'esame congiunto di cui al punto 3 non abbia comportato l'individuazione di un accordo o di una soluzione transattiva ritenuta accettabile dalla banca e dal curatore, quest'ultimo, nel richiedere l'autorizzazione a promuovere l'azione giudiziale, espone al giudice il contenuto dell'esame compiuto in contraddittorio con la banca e le motivazioni del mancato accordo.